

DECRETO 4 aprile 2000, n. 119

Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Vigente al: 2-9-2013

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, recante disposizioni in materia di autonomia e di ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'articolo 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265, in base al quale la misura minima delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori degli enti locali e' determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno adottato di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visti i criteri indicati dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo articolo 23, comma 9;

Ritenuto che in applicazione dei suddetti criteri si deve aver riguardo a funzioni, compiti e organizzazione degli enti locali secondo la specificita' delle varie tipologie;

Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del 17 marzo 2000;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Le indennita' di funzione per i sindaci ed i presidenti delle province e i gettoni di presenza per i consiglieri comunali e provinciali per la partecipazione a consigli e commissioni sono fissati in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica nelle misure riportate nella tabella A, allegata al presente decreto.

2. In ogni caso l'importo dell'indennita' di funzione del presidente della provincia e quello del sindaco del comune capoluogo della provincia stessa devono essere equivalenti, prendendo come riferimento l'importo tra i due che, come determinato ai sensi del presente decreto, risulta maggiore, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 5.

Art. 2

1. Gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati:

- a) del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante; l'incremento, verificabile anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili, dovrà essere attestato dall'ente interessato;
- b) del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B¹ allegate;
- c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C¹.

2. Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili.

3. Le tabelle B, B¹, C e C¹ sono aggiornate periodicamente con decreto adottato ai sensi dell'art. 23, comma 9, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Art. 3

1. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 50.000 abitanti e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti.

2. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 50.001 a 100.000 abitanti e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

3. Ai sindaci di comuni capoluogo di provincia con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti.

4. Ai sindaci di comuni capoluogo di regione e di comuni di cui all'articolo 17, legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' corrisposta l'indennita' di funzione prevista per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

5. Ai presidenti delle province che ricomprendono i comuni di cui all'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 16 della legge 3 agosto 1999, n. 265, e' corrisposta l'indennita' di funzione stabilita dal presente decreto per i presidenti delle province con popolazione superiore ad 1.000.000 di abitanti.

6. Le indennita' di funzione dei vicesindaci e degli assessori dei comuni di cui ai precedenti commi sono parametrize sull'importo delle indennita' dei rispettivi sindaci.

Art. 4

1. Al vicesindaco di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

2. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco.

3. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 50% di quella prevista per il sindaco.

4. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti, e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il sindaco.

5. Al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il sindaco.

6. Agli assessori di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

7. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco.

8. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il sindaco.

9. Agli assessori di comuni con popolazione fra i 50.000 ed i 250.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 60% di quella prevista per il sindaco.

10. Agli assessori di comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il sindaco.

Art. 5

1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco.

2. Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.

3. Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.

Art. 6

1. Ai vicepresidenti delle province e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il presidente.

2. Agli assessori provinciali e ai presidenti dei consigli provinciali e' corrisposta un'indennita' mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il presidente.

Art. 7

1. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunita' montane sono attribuite le indennita' di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunita' montana.

2. La spesa complessiva delle indennita' di funzione attribuite agli assessori dei suindicati enti non puo' superare quella determinata per gli assessori del comune di riferimento.

3. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o regolamentari e' attribuita una indennita' mensile di funzione pari al 60% di quella spettante agli assessori dell'ente in cui e' costituita la circoscrizione.

Art. 8

1. Ai consiglieri circoscrizionali, alle cui circoscrizioni sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari, e' attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui e' costituita la circoscrizione.

2. Ai consiglieri delle comunita' montane e' attribuito un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni comunitarie formalmente convocate, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunita' montana.

3. Ai componenti dei consigli delle unioni dei comuni, ove previsti

dai relativi statuti, ed ai componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali e' attribuito un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni o del consorzio tra enti locali.

Art. 9

1. Gli amministratori delle citta' metropolitane avranno diritto ad una speciale indennita' di funzione che sara' definita in apposito decreto in relazione alle particolari funzioni assegnate alle citta' metropolitane.

Art. 10

1. A fine mandato, l'indennita' dei sindaci e dei presidenti di provincia e' integrata con una somma pari ad una indennita' mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.

Art. 11

1. Fermi restando i soggetti aventi diritto all'indennita' ed ai gettoni di presenza, gli importi delle indennita' e dei gettoni di presenza, fissati dal presente decreto, possono essere aumentati o diminuiti secondo le modalita' previste dall'articolo 23, comma 11, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

2. Gli aumenti e le diminuzioni degli importi delle indennita' e dei gettoni di presenza potranno anche determinare una differenziazione nei rapporti percentuali previsti per categorie di amministratori dal presente decreto agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, salva l'equiparazione del trattamento all'interno di ciascuna categoria di amministratori.

3. In ogni caso l'incremento dei suddetti benefici economici non deve superare la percentuale di aumento, indicata per classi demografiche di enti nell'allegata tabella D, dell'incidenza delle spese per indennita' di funzione e gettoni di presenza determinate in applicazione del presente decreto sulle spese correnti stanziare in bilancio.

Art. 12

1. Le parametrizzazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennita' di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell'indennita' in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 2000

Il Ministro dell'interno
Bianco

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2000
Registro n. 1 Interno, foglio n. 224

Tabelle

Parte di provvedimento in formato grafico

((1))

AGGIORNAMENTO (1)

L'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 3/11/2000, n. 257, ha disposto che nel presente decreto "sono apportate le seguenti rettifiche: nella tabella B riportata alla pag. 7, per il valore medio riferito ai comuni della regione Basilicata appartenenti alla fascia demografica compresa tra 10.000 e 19.999 abitanti, dove e' scritto: "5, 54", leggasi: "0,24", e per il valore medio totale riferito ai comuni della regione Basilicata, dove e' scritto: "2,03", leggasi: "0,15"; nella tabella "B" riportata nella pag. 8, per il valore medio riferito alla fascia demografica dei comuni compresi tra i 10.000 e i 19.999 abitanti, dove e' scritto: "0,65", leggasi: "0,41"; e per il valore medio totale, dove e' scritto: "0,42", leggasi: "0,33"."
